

zu ändern. Nachdem die Partei sich entschlossen hatte, die Departementsverfügung und den Rekursentscheid des Regierungsrates im Rechtsmittelwege anzugreifen, konnte sie es selbstverständlich nicht darauf ankommen lassen, dass dieselben durch tatsächliche Vorgänge an der Veranstaltung gerechtfertigt würden. Unter diesen Umständen durfte aber die Bewilligung der Versammlung von der Zusicherung der Veranstalter abhängig gemacht werden, dass sich rechtswidrige Handlungen, wie sie nach den Umständen befürchtet werden mussten, nicht ereignen und unterbleiben werden, und es geht diese Auflage über eine auch vor der verfassungsmässigen Versammlungsfreiheit zulässige Präventivmassnahme nicht hinaus, selbst wenn die KV eine solche Garantie enthielte oder man sie aus Art. 56 BV herleiten wollte.

Dafür, dass das Polizeidepartement nicht gewillt wäre, den Regierungsratsbeschluss vom 18. August 1933 auch gegenüber andern Parteien mit gleicher Strenge zur Geltung zu bringen, liegt nichts vor. Nur wenn dies der Fall wäre, könnte aber von einer ungleichen Behandlung der Rekurrentin gesprochen werden. Und ebenso kann von einem willkürlichen, durch keinerlei hinlängliche sachliche Gründe gerechtfertigten polizeilichen Eingreifen und damit von einer materiellen Rechtsverweigerung nicht die Rede sein. Dass so der Redefreiheit an Versammlungen präventiv engere Grenzen gezogen werden, als es zum Schutze der inländischen Behörden vor Verunglimpfung geschieht, erklärt sich hinlänglich aus den internationalen Schwierigkeiten, die durch unter Art. 42 BStrR fallende Vorgänge für die Schweiz ausgelöst werden können. Und wenn sich das Polizeidepartement als Gewähr gegen solche Vorfälle mit einer « Wohlverhaltensklärung » der Veranstalter der Versammlung begnügen wollte, so kann sich über das damit der Vertrauenswürdigkeit der betreffenden Personen ausgestellte Zeugnis die Rekurrentin am wenigsten beklagen.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Beschwerden werden abgewiesen.

VI. VERSAMMLUNGSFREIHEIT

LIBERTÉ DE RÉUNION

Vgl. Nr. 30. — Voir n° 30.

VII. INTERNATIONALES AUSLIEFERUNGSRECHT

EXTRADITION AUX ÉTATS ÉTRANGERS

31. Estratto dalla sentenza 22 giugno 1934 in causa Grandi.

Estradizione chiesta dall'Italia. — Estradizione ammessa per lesioni personali. — Eccezione che i fatti costituenti il reato di lesione personale sarebbero una conseguenza del reato di contrabbando, pel quale l'estradizione non è ammissibile. — Eccezione respinta. — Respinta pure l'eccezione di connessione tra il reato di lesione personali con quello di resistenza ad un pubblico ufficiale. — Concorrenza ideale e concorrenza di legge delle due imputazioni. — In caso dubbio di concorrenza di legge tra un'imputazione per la quale l'estradizione è concessa ed un reato pel quale l'estradizione non è consegnabile, la decisione va lasciata ai tribunali competenti dello stato richiedente (consid. 3).

Aggravanti di cui agli art. 61 N° 10 e 576 N° 3 del cod. pen. ital. (reato commesso contro un pubblico funzionario da un latitante). Nel caso in esame non costituiscono reati distinti da quello delle lesioni personali.

I. — Antecedentemente ai fatti che diedero origine alla presente causa d'estradizione, Francesco Grandi era stato condannato a parecchi anni di detenzione per reato di contrabbando, attività ch'egli praticava, egli adduce, solo occasionalmente, come molti suoi conterranei della valle d'Intelvi o di Cavargna. Per sottrarsi al mandato d'arresto dipendente da atti di contrabbando, erasi reso latitante e menava vita randagia per i monti di quelle valli. La sera

del sabato 3 febbraio 1934, Grandi, abbandonando per un momento il suo riparo, era sceso a Pellio d'Intelvi per recarsi all'osteria Vidoletti, dove avvennero i fatti sui quali è basata l'istanza d'extradizione e che, secondo il mandato di cattura 14 febbraio 1934 del giudice istruttore presso il R. Tribunale di Como, diedero luogo alle seguenti imputazioni :

A. — Avere l'imputato, la sera del 3 febbraio 1934 in Pellio d'Intelvi, usato violenza nell'osteria Vidoletti al carabiniere Maninchedda Giuseppe, colpendolo col moschetto di quest'ultimo, usato a mo' di clava, e producendo all'aggregato gravi lesioni all'avambraccio destro mentre un compagno del Grandi, certo Malacrida, buttava a terra altro carabiniere, Davide Tambini. Questi fatti sono considerati nel mandato di cattura anzitutto come infrazione all'art. 337 del codice penale italiano (resistenza ad un pubblico ufficiale), colle aggravanti previste dall'art. 339 cp. I (resistenza a mano armata commessa da parecchie persone riunite) e dall'art. 61 N° 6 (reato commesso durante il tempo in cui il colpevole si è sottratto volontariamente all'esecuzione di un mandato d'arresto per un reato precedente).

B. — Avere il Grandi nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, latitante a mandato di cattura, per sottrarsi all'arresto, causato al carabiniere Maninchedda una frattura comminuta del cubito destro e grave contusione della regione del gomito destro dallo stesso lato, lesioni guaribili, salvo complicazioni, in cinquanta giorni.

Questi fatti, che sono gli stessi di quelli contemplati sotto la lett. A, sono considerati come costituenti il reato di cui agli art. 582 e 583 CP it. (lesioni personali gravi occasionanti un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni), colle aggravanti dell'art. 585 in relazione all'art. 576 N° 3 (fatto commesso dal latitante per sottrarsi all'arresto od alla cattura, ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza) e dell'art. 61 N° 10 (fatto commesso

contro un pubblico ufficiale nell'adempimento delle sue funzioni).

C. — Essersi il Grandi nelle stesse circostanze di tempo e di luogo reso colpevole di violazione del divieto di porto d'armi (art. 699 CP it.) e, riparando clandestinamente nella Svizzera, aver infranto la legge che reprime l'espatriamento clandestino.

L'istanza d'extradizione della R. Legazione d'Italia rileva che Grandi è imputato, « fra altro », di lesioni gravi guaribili in un tempo superiore ai venti giorni, reato contemplato dalla dichiarazione addizionale del 30 marzo 1909 fra la Svizzera e l'Italia (art. 1 di detta dichiarazione : L'extradizione è concessa : « 1/ Per percosse e ferite... quando il delinquente abbia con questi fatti cagionato volontariamente, ma senza intenzione di dar la morte, una malattia od incapacità al lavoro per più di venti giorni... »).

II. Il Procuratore pubblico della Confederazione, riferendosi, tra altro, alle sentenze del Tribunale federale nelle cause d'extradizione Vogt del 24 gennaio 1924 (RU 50 I p. 254 e seg.) e Cassis, del 14 maggio 1904 (non pubblicata), preavvisa nel senso, che l'extradizione sia accordata per il solo titolo di lesioni personali.

Considerando in diritto :

3. — Nella sua memoria di opposizione l'estraddando :

a) Contesta anzitutto essersi reso colpevole dei fatti imputatigli sotto la lett. B del mandato di cattura. Questo mezzo non può giovargli, poichè è regola ripetutamente ammessa da questa Corte (RU 32 I p. 346 ; 39 I p. 355 ; 41 I p. 141 ; 49 I p. 267 ecc.), che la questione della colpevolezza non può essere nè esaminata nè decisa, neanche a titolo provvisorio, dal giudice di estradizione.

b) Adduce in secondo luogo, che gli atti imputatigli e che gli avrebbero permesso di sottrarsi al suo arresto, altro non sarebbero se non una conseguenza del reato fiscale precedente (reato di contrabbando), per

il quale l'estradizione non è concessa. Anche quest'obbiezione non regge. La relazione tra l'imputazione di contrabbando e quella che stà alla base della domanda d'estradizione (lesioni personali) è destituita di pertinenza. Solo i fatti che costituiscono essi stessi un'infrazione alle leggi fiscali sono escluse dall'estradizione. Il reato di lesione personale, anche se per avventura fosse stato commesso per sfuggire alle conseguenze di un reato fiscale, è atto da quest'ultimo distinto, e non può essere considerato come un suo accessorio (cfr. sentenza del Tribunale federale del 14 maggio 1904 in causa d'estradizione Cassis).

c) Assevera l'estradando ancora, che costituendo i fatti imputatigli sia il reato di resistenza ad un pubblico ufficiale, imputazione per cui l'estradizione non è conseguibile, sia il reato di lesioni personali, l'estradizione dovrebbe essere esclusa per ambedue: in altri termini, si prevale della concorrenza che esisterebbe fra le due imputazioni, per essere posto al beneficio di quella per la quale le leggi vigenti non prevedono l'estradizione. Siffatto argomento fu, in vertenze analoghe, oggetto di esame da parte del Tribunale federale (sentenza del Tribunale federale in causa Vogt del 26 gennaio 1924, RU 50 I p. 249 e seg.), dalle quali si desume:

Se, sollevando l'eccezione prefata, l'opponente intende alludere all'ipotesi che un sol fatto criminoso costituisca due reati che rimangono distinti e per sè stanti (ipotesi della cosiddetta concorrenza ideale dei reati; *conours idéal d'infractions*, GARRAUD, *Droit pénal général* p. 193), l'estradizione sarà ammissibile, ove per un solo dei reati concorrenti (nella specie, il reato di lesioni personali a sensi dell'art. 1 dichiarazione addizionale 30 marzo 1909) l'estradizione sia ammessa.

Se invece l'opponente intende sostenere, che nel caso in esame si tratti della cosiddetta concorrenza di legge (*Concours réel d'infraction*, GARRAUD I. c. p. 206), dell'ipotesi, cioè, in cui uno dei reati sia estinto o assorbito dall'altro (teoria della consunzione dei reati), l'estradizione sussis-

terà, se il delitto che permane è delitto d'estradizione (RU 50 I p. 261). Ma quale, nel caso concreto, il delitto non assorbito dall'altro? Rimane il delitto di lesione personale, delitto d'estradizione, o quello di resistenza alla forza pubblica, che non lo è? La questione può essere discussa, ma motivi prevalenti militano per la prima ipotesi. Il reato di resistenza ad un pubblico ufficiale previsto dagli art. 337 e seg. del CP it. è commesso quando un delinquente usa violenza o minacce, onde ostacolare un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni. Non occorre che il pubblico ufficiale sia stato, inoltre, vittima di maltrattamento o di un'offesa qualsiasi alla sua incolumità personale. Questo estremo di un'offesa all'incolumità personale si verifica in altra figura del reato: in quella della lesione personale, di cui all'art. 582 CP it., reato qualificato secondo l'articolo 61 N° 10 *ibidem* quando la vittima è pubblico funzionario (cfr. MICHELE LONGO, *Commento al codice penale italiano — antica legge —* p. 549; MANFREDINI, *Manuale di diritto penale*, all'art. 336).

Ad ogni modo, ove anche la questione di sapere, quale delitto in concreto estingua l'altro per assorbimento fosse dubbia, il Tribunale federale non potrebbe meno concedere l'estradizione, ma dovrebbe (RU 50 I p. 262) lasciare ai tribunali competenti dello Stato richiedente il compito di decidere, se il reato di lesione personale, per il quale l'estradizione è richiesta ed ammissibile, non sia quello estinto.

4. — Nel mandato di cattura del 14 febbraio 1934 il reato suscettibile d'estradizione (lesioni personali) è qualificato, e tra le circostanze aggravanti ivi rilevate due meritano speciale rilievo: quella dedotta dall'art. 61 N° 10 CP it. (ipotesi in cui il reato è commesso contro un pubblico ufficiale nell'atto dell'adempimento del suo servizio) e quella dell'art. 576 N° 3 (ipotesi in cui il reato è stato commesso dal latitante per sottrarsi all'arresto).

La legislazione del luogo di rifugio non contiene disposti analoghi: ond'è che, secondo la pratica di questa Corte

(v. la precitata sentenza 14 maggio 1904 nella causa analoga Cassis p. 9), occorre esaminare se queste aggravanti creino un reato distinto da quello per cui l'extradizione dev'essere consentita o invece altro non significhino che un elemento atto a precisare la misura della repressione, nulla mutando alla natura del reato. In quest'ultimo caso l'extradizione dovrà essere accordata senza riserva.

Occorrerà, in altri termini, esaminare se, secondo i principi del diritto internazionale, le circostanze aggravanti predette costituiscono uno degli elementi del reato per cui l'extradizione è domandata ed è conseguibile (nella specie il reato di lesioni personali) oppure se esse siano basate su fatti diversi, costituenti elementi di altro reato, per il quale l'extradizione non sia consentita.

a) Per quanto concerne l'aggravante dedotta dall'art. 61 N° 10, cioè dalla persona della vittima, quel disposto che è di portata generale, l'ammette non solo nei confronti di un pubblico ufficiale, ma anche di un ministro di un culto riconosciuto dallo Stato o di un agente diplomatico o consolare, e ciò anche quando il reato non è stato commesso per *causa* delle funzioni esercitate. Non si tratta quindi di un'aggravante basata sul fatto connesso che il delinquente, oltre il delitto principale (nella specie: lesioni personali) ha resistito ad un agente della forza pubblica. Marciano nel suo trattato sul nuovo codice penale italiano dice a pag. 129: « Il fondamento giuridico dell'aggravante è nella maggiore tutela che va concessa al principio di autorità, impersonato ne' pubblici ufficiali, o ne' ministri del culto o negli agenti diplomatici o consolari. Ciò spiega perchè l'aggravante si applichi, sia che il reato venga commesso a causa delle funzioni, sia che venga commesso semplicemente nell'atto delle funzioni ».

Non è quindi possibile di ravvisare in questa qualificazione del delitto di lesioni personali un'influenza esercitata da un reato differente, per cui l'extradizione non sarebbe concessa.

b) Più dubbio è il quesito concernente l'aggravante

della latitanza, prevista nella parte generale del CP it. (art. 61 N° 6) e nella parte speciale, titolo dodicesimo, capo 1°, concernente i delitti contro la vita e l'incolumità individuale (art. 576 N° 3 in relazione all'art. 585). Secondo il Marciano (opera citata p. 124), si tratterebbe, non di una circostanza che si aggiunga ad un delitto già commesso e che costituirebbe un elemento di reato distinto, ma di una modalità che influisce solo su di un reato posteriore commesso da un delinquente durante il tempo in cui si sia sottratto volontariamente all'esecuzione di un mandato di cattura emanato per un reato anteriore. Nella relazione ministeriale accompagnante il progetto del nuovo CP it. si espone in merito a questo disposto: « Il maggiore allarme suscitato dalla ulteriore delinquenza del latitante, la maggiore pericolosità di lui sono per sé evidenti e giustificano l'aggravante. Mi (parla il relatore) è apparso, invece, eccessivo costituire, come faceva il primo progetto, un'aggravante della latitanza rispetto, non ad un nuovo reato, ma al reato stesso, che dalla latitanza sarebbe rimasto aggravato; onde tale ipotesi ho soppresso. »

Da quanto precede sembra quindi risultare che il concetto della latitanza costituisce nel diritto italiano un'aggravante del reato di lesioni personali, che nulla muta alla natura di quest'ultimo.

Ove invece dovesse ammettersi che questa cosiddetta aggravante costituisce un elemento del reato della resistenza ad un funzionario pubblico, ovvero l'elemento di un delitto speciale, l'extradizione potrebbe, nella specie, essere ammessa, solo sotto la riserva, che l'art. 576 cifra 3 non sia applicato dal giudice del fatto.

Ma la soluzione di questa questione è assai difficile: dipende dall'interpretazione del diritto italiano in un punto delicato. Seguendo la pratica accolta dal Tribunale federale in casi analoghi occorrerà lasciare il giudizio ai tribunali competenti dello Stato richiedente (RU 50 p. 262 e sentenze ivi citate), omettendo di menzionare in questa

sentenza una riserva a proposito dell'art. 576 N° 3. L'estradizione essendo limitata al reato di lesioni personali (percosse e ferite, secondo la dichiarazione addizionale del 30 marzo 1909), spetta al giudice del fatto di determinare se la qualifica di cui all'art. 573 N° 3 è basata sopra un estremo distinto dall'infrazione per cui l'estradizione è accordata.

Per quanto ha tratto al reato di contrabbando, che, secondo le affermazioni dell'opponente, avrebbe dato luogo ad un mandato di cattura anteriore al 3 febbraio 1934, esso non può influire sull'aggravante precitata. Questa non è fondata sul fatto che il colpevole ha anteriormente commesso un delitto, ma su quello che per sottrarsi all'arresto, ha preso il partito di rendersi irreperibile vivendo vita randagia e creando, pertanto, uno stato di speciale pericolosità.

Il Tribunale federale pronuncia :

L'opposizione sollevata dall'estradando Grandi è tolta e l'estradizione accordata, ma unicamente per percosse e ferite aventi occasionato, senz'intenzione di dare la morte, una malattia o incapacità al lavoro per più di venti giorni.

VIII. STAATSVERTRÄGE

TRAITÉS INTERNATIONAUX

32. Arrêt du 12 juillet 1934 dans la cause Instant Index Corporation contre Tribunal cantonal vaudois.

Traité d'établissement et de commerce des 25 novembre 1850/21 juillet 1855 entre la Suisse et les Etats-Unis de l'Amérique du Nord :

1. Recevabilité du recours dirigé contre le refus de dispenser une société anonyme ayant son siège à New-York, de l'obligation de fournir la cautio judicatum solvi (consid. 1).

2. Le traité susmentionné ne libère pas les ressortissants des Etats Unis non domiciliés en Suisse de l'obligation de fournir la cautio judicatum solvi (consid. 2, 3, 4 et 5).
3. N'est pas arbitraire la jurisprudence suivant laquelle le montant de la cautio judicatum solvi est fixé en tenant compte non seulement du chiffre de la demande principale, mais aussi de celui de la demande reconventionnelle.

A. — La société Instant Index Corporation, dont le siège est à New-York, a ouvert action à Godefroy Luginbuhl, à Pully, devant le Tribunal cantonal vaudois.

Par exploit du 6 avril 1933, le défendeur, faisant valoir que la demanderesse est une société américaine, l'a citée à comparaître devant le Président de la Cour civile du Tribunal cantonal pour l'astreindre à fournir au préalable caution ou dépôt, afin d'assurer le payement des frais du procès.

Par jugement incident du 26 juin 1933, le Président de la Cour civile a fait droit à cette requête en astreignant la société Instant Index Corporation à fournir un dépôt de 6000 fr. en espèces ou un cautionnement du même montant, pour assurer le payement des frais présumés du procès divisant les parties en cause.

B. — Sur recours de la demanderesse, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a, par arrêt du 20 décembre 1933, confirmé ce jugement. Elle constatait que la recourante était tenue, en vertu de l'article 81 PCV, de fournir une cautio judicatum solvi à moins qu'elle n'établît qu'en vertu d'un traité international ou pour une autre cause, elle était exceptionnellement dispensée de cette obligation. En l'espèce, la recourante avait invoqué l'art. 1^{er} du traité du 25 novembre 1850 conclu entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique. Mais cet article n'accordait formellement le libre accès aux tribunaux qu'aux ressortissants de l'un des Etats résidant dans l'autre Etat. Il ne garantissait donc pas le libre accès aux tribunaux suisses aux ressortissants américains domiciliés en Amérique. Cette interprétation était celle du Département fédéral de justice et police. Le Département poli-